

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1363

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOCA, GIOVANARDI, CASINI

Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema
di inseminazione artificiale

Presentata il 30 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le cause di disconoscimento di paternità, nel vigente codice civile, sono riportate esclusivamente ad un fattore biologico.

Il coniuge, per superare la presunzione legale di paternità prevista nell'articolo 231 del codice civile, può agire in tre ipotesi contemplate nell'articolo 235 del codice civile: l'impossibilità di avere rapporti sessuali nel periodo di concepimento per mancata coabitazione; l'*impotentia generandi*; la possibilità che la moglie abbia commesso adulterio.

Tali casi sono indici per escludere il rapporto di filiazione o, come accade nella terza ipotesi, per essere ammessi a provare la mancanza del rapporto di filiazione.

Tale disposizione, ovviamente, non tiene conto della possibilità di ricorrere a nuove tecniche di procreazione artificiale.

In questo caso si può verificare una situazione in cui la norma obsoleta causa

una violazione dei diritti umani per quanto riguarda la tutela del bambino.

Infatti, nell'ipotesi in cui il marito coscientemente ed inequivocabilmente abbia autorizzato la moglie a sottoporsi alla inseminazione artificiale eterologa (con l'utilizzo del seme di una terza persona), necessaria proprio per superare la sua incapacità a generare, questo può poi liberarsi dalle responsabilità di padre, deducendo la propria *impotentia generandi* ai sensi dell'articolo 235, primo comma n. 2, del codice civile.

La contraddizione di questa situazione è stata individuata subito dagli interpreti e ciò è dimostrato dall'aspra critica che parte della dottrina ha apportato alla sentenza del tribunale di Roma del 30 aprile 1956 (in *G.I.* 1957, I, 2, 217, con nota di Trabucchi). Per la dottrina l'azione di disconoscimento di paternità dovrebbe essere paralizzata nel caso di fecondazione

artificiale con il consenso del marito perché il presupposto dell'azione sarebbe da ricollegare alla violazione del dovere di fedeltà coniugale. Pertanto la prova dell'altrui concepimento non sarebbe in questi casi determinante. La dottrina argomenta osservando l'ipotesi della donna che ha subito violenza dove al marito è preclusa l'azione di disconoscimento nonostante la possibilità di provare l'altrui concepimento.

Condividendo o meno la posizione di questa dottrina, è evidente l'enorme ritardo di un intervento legislativo, in quanto il numero dei casi di ricorso all'inseminazione eterologa dal 1956 ad oggi è enormemente aumentato. Le tecniche si sono raffinate, è stata istituita la « banca del seme », sono aumentati i casi di sterilità.

La cronaca recente ha evidenziato il grave problema e la stessa opinione pubblica è oggi allarmata dalla consapevolezza che nessun limite normativo è previsto per l'adozione di queste tecniche che consentono la procreazione senza sessualità e che dovranno essere affrontate e regolamentate compiutamente.

Intanto, la presente proposta di legge consente un intervento normativo tempestivo e al tempo stesso indefettibile per la tutela del minore.

Il problema infatti non è tra quelli controversi nelle commissioni di studio, che a livello nazionale ed europeo si stanno occupando della procreazione artificiale. L'indefettibilità dipende dal fatto che tale intervento risolve situazioni che si sono già presentate e che possono ripresentarsi.

Si eviterà così che colui il quale, a causa della propria impotenza, induce o acconsente inequivocabilmente a che la moglie ricorra a questa tecnica per procreare, utilizzi poi proprio la sua impotenza per disconoscere il bambino nato a seguito della inseminazione eterologa.

È chiaro che l'ordinamento giuridico non può assolutamente prescindere da una maggiore responsabilizzazione di chi opera una scelta del genere e dal garantire la tutela giuridica del bambino.

La disposizione in oggetto, nel considerare normativamente il fenomeno che deriva dalla procreazione artificiale, si pone in una prospettiva orientata al riconoscimento dell'interesse del minore.

Tale orientamento dovrà, in seguito, costituire il principio informatore di una disciplina organica di tutte le tecniche di riproduzione assistita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 235 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 235-bis. (*Inseminazione artificiale*). — L'ipotesi prevista nel primo comma, n. 2, dell'articolo 235 non si applica nel caso di inseminazione artificiale quando il donatore è persona diversa dal marito e questi ha prestato il suo consenso ».

